

Codice A1715A

D.D. 30 settembre 2024, n. 753

DGR n.19-8636 del 27/05/2024 "Calendario Venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2024/2025". Presa d'atto e verifica di coerenza delle richieste relative alle giornate di caccia programmata nei CA ai sensi dell'articolo 3.2 lett. B) dell'Allegato A alla citata DGR.



ATTO DD 753/A1715A/2024

DEL 30/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: DGR n.19-8636 del 27/05/2024 "Calendario Venatorio relativo all'intero territorio regionale per la stagione 2024/2025". Presa d'atto e verifica di coerenza delle richieste relative alle giornate di caccia programmata nei CA ai sensi dell'articolo 3.2 lett. B) dell'Allegato A alla citata DGR.

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dispone, all'art. 18, c.2) che le Regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblicano il calendario regionale e il regolamento relativo all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-bis e 3 del medesimo articolo e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo;

la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria) prevede, in particolare che la Giunta regionale, sentiti l'ISPRA, il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e la Commissione consultiva regionale, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adottati con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 maggio 2024 n. 19-8636 con la quale è stato approvato il “*Calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2024/2025*”, all. A) e le “*Istruzioni Operative Supplementari*”, all. B) e in particolare l’allegato A al parag. 3 (Giornate e orari), p.to 3.2, lett.B) che prevede: “*I Comitati di gestione dei CA stabiliscono, fermo restando il limite complessivo di cui al punto 3.1., le giornate per la caccia programmata e quelle per il prelievo selettivo -che possono coincidere con le altre forme di caccia-. Qualora le giornate di caccia programmata siano inferiori rispetto al numero complessivo di cui al punto 3.1. a), il Comitato di gestione provvede a fornire idonea motivazione alla Regione che, previa verifica di correttezza, approva la limitazione*”;

dato atto che con nota prot. n. 22146 del 19/09/2024, il Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, ha invitato i Presidenti dei Comitati di Gestione dei Comprensori Alpini, qualora intenzionati ad avvalersi di quanto previsto all’art. 3.2. lett.B), a fornire idonea motivazione scritta entro e non oltre la data di mercoledì 25 settembre c.a;

acquisite agli atti del Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, le note pervenute dai CA CN1, CN2, CN3, CN4, CN5, CN6, CN7, CA TO1, TO2, TO3, TO4, TO5, CA CV1, CA VCO2 e VCO3 che intendono avvalersi della sopracitata disposizione, fornendo le opportune motivazioni a supporto della scelta di limitare a due i giorni di caccia programmata alle specie fauna selvatica stanziale e tipica fauna alpina;

dato atto dell’esito dell’istruttoria effettuata dal Settore Conservazione e gestione *omissis* fauna selvatica e acquicoltura che ha ritenuto coerenti le motivazioni fornite a supporto della scelta di limitare le giornate di caccia programmata, finalizzata a conciliare e gestire l’attività venatoria unitamente alle conservazioni del patrimonio faunistico;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la deliberazione della Giunta regionale del 30.01.2023, n. 3-6447 “*Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2023*”, dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 11/02/1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- L.r. n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- D.G.R. del 27 maggio 2024, n. 19-8636 "Legge 157/1992, articolo 18. Legge Regionale 5/2018, articolo 13. Approvazione del Calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025 e delle relative istruzioni operative supplementari".;
- gli Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- gli Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

di prendere atto delle motivazioni fornite a supporto della scelta di limitare le giornate di caccia programmata finalizzata a conciliare e gestire l'attività venatoria unitamente alle conservazioni del patrimonio faunistico;

di approvare, come previsto all'art. 3.2. lett.B) dell'All. A) alla DGR 17 maggio 2024 n. 19-8636 la limitazione a due delle giornate di caccia programmata alle specie fauna selvatica stanziale e tipica fauna alpina nei Comprensori Alpini in premessa indicati;

di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale ai sopra citati Comprensori Alpini affinché provvedano a dare la massima diffusione di quanto riportato nella presente determinazione dirigenziale;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna

selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto